

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2022**

**SOTTOMISURA 16.1**

**"Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura"**

**BANDO Sottomisura 16.1 Fase 2 "Implementazione del piano di progetto"**

**Avviso Approvato con D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**ALLEGATO n. 5**

**Format dell'accordo di cooperazione**

## ACCORDO DI COOPERAZIONE

**Progetto** (titolo in italiano): \_\_\_\_\_

**Progetto** (titolo in inglese): \_\_\_\_\_

Acronimo: \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ tra i seguenti:

**(Denominazione Partner)** \_\_\_\_\_, codice fiscale/Partita IVA/CUAA \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (PROV.) \_\_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (PROV.) \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, di seguito denominato  
**Capofila**

**E**

**(Denominazione Partner)** \_\_\_\_\_, codice fiscale/Partita IVA/CUAA \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (PROV.) \_\_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (PROV.) \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_;

**(Altri partner)** \_\_\_\_\_

di seguito denominati **Partner** o, collettivamente, “**Gruppo Operativo**”

## VISTI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre

- 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;
  - Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;
  - Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11/03/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii.;
  - Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii.;
  - Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
  - Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii.;
  - Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e ss.mm.ii.;
  - Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza e ss.mm.ii.;
  - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i.;
  - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno

- allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
  - Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
  - Decisioni: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27/11/2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia, C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia; C(2020) 8655 final del 01/12/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia; C(2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia.
  - Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
  - Legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
  - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
  - Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n.22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
  - Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
  - Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 come integrata nella seduta del 5 novembre 2020 approvato con DM MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0014786 del 13/01/2021;
  - Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2020 n. 2588 recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti

- diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
  - Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
  - Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative n. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
  - Manuale delle procedure dei controlli delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali” nella versione 2014/2022 approvato con D.D.G. n. 4234 del 12/11/2021;
  - Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021;
  - Comunicazione relativa al Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) “Produttività e sostenibilità dell'agricoltura” COM (2012)79 del 29 febbraio 2012;
  - Linee Guida per la programmazione dell'innovazione e la realizzazione del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura – Periodo di programmazione 2014-2020, Versione aggiornata Dicembre 2014;
  - Decreto n. 7139 del 01/04/2015 del MiPAAF - Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale;
  - Documento di indirizzo elaborato dal CREA: “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi” 14 settembre 2018.

#### **PREMESSO CHE**

- coerentemente con le indicazioni della Commissione europea contenute nelle “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” e con quanto stabilito nel bando pubblico della Sottomisura 16.1, coloro che intendono partecipare al predetto avviso pubblico in qualità di G.O. sono tenuti a disciplinare i rapporti fra loro tramite la sottoscrizione di uno specifico accordo;
- i sottoscrittori del presente accordo intendono presentare una domanda di sostegno nell'ambito del bando pubblico relativo alla Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2022 per lo svolgimento e realizzazione di un piano di progetto che preveda l'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo con il coinvolgimento di partner interessati, nel rispetto dei tempi e dei contenuti previsti nel “Piano di progetto” redatto sulla base del format allegato al predetto bando;
- i sottoscrittori del presente accordo, qualora siano partner di un G.O. ancora non costituito

ammesso a finanziamento, si impegnano a costituirsi e a predisporre la documentazione a tal fine necessaria nel rispetto di quanto previsto nel predetto bando e degli impegni assunti con la sottoscrizione della Dichiarazione di impegno (cfr. Allegato 4 al bando);

- i sottoscrittori del presente accordo intendono formalizzare e disciplinare i reciproci impegni, compiti e responsabilità in relazione alla partecipazione al bando pubblico di attuazione della sottomisura 16.1, nonché individuare tra loro un soggetto Capofila al quale conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **ARTICOLO 1 - ASSUNZIONE DELLE PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

Il presente accordo definisce le modalità di cooperazione tra il Capofila e i Partner del GO, individuando i reciproci compiti e responsabilità ai fini della definizione e realizzazione del Piano di progetto allegato al presente accordo (Allegato 1B - Piano di progetto).

### **ARTICOLO 3 - DURATA**

Il presente accordo impegna le parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte, nel rispetto dei termini stabiliti nelle disposizioni attuative – parte specifica, e comunque non oltre il \_\_\_\_\_, fatti salvi eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per l'Autorità di Gestione.

Il presente accordo cesserà di avere ogni validità nel caso in cui la domanda di sostegno presentata nell'ambito del bando pubblico della sottomisura 16.1 non sia oggetto di concessione di sostegno.

### **ARTICOLO 4 - COOPERAZIONE PROGETTUALE**

Le attività relative al Piano di Progetto saranno realizzate attraverso l'interazione e il confronto sistematico fra tutti i partner del G.O. per l'intera durata del percorso di attività previsto per la realizzazione del progetto innovativo, la cui durata è fissata in \_\_\_\_\_ anni.

Le scelte relative ai contenuti, alla gestione e al coordinamento del progetto da presentare verranno definite in maniera condivisa, assicurando il confronto paritario tra i partner. Ciascun partner, per le proprie funzioni specifiche, concorrerà alla realizzazione degli obiettivi progettuali previsti.

Le modalità di coordinamento del Capofila, di cooperazione e interazione tra partner sono definite nel Regolamento interno del G.O..

## **ARTICOLO 5 - PIANO FINANZIARIO**

Il piano finanziario contenuto nel Piano di progetto presentato unitamente alla domanda di sostegno può essere modificato, a seguito del provvedimento di concessione dell'aiuto da parte dell'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2022, soltanto previo accordo tra tutti i partner del G.O., per motivate ragioni di migliore riuscita del progetto tali da non alterarne le finalità, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel predetto bando.

Eventuali spese non previste nel piano finanziario del Piano di progetto si intendono a carico del partner che le ha sostenute autonomamente, anche qualora effettuate per l'esecuzione delle attività progettuali.

## **ARTICOLO 6 - IMPEGNI DELLE PARTI**

Il Capofila e i Partner si impegnano ad implementare le azioni previste nel Piano di progetto nel rispetto di quanto stabilito nel presente accordo, nella regolamentazione europea e nazionale, incluse le norme in materia di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di aiuti di Stato e della concorrenza di mercato.

Il Capofila e i Partner si obbligano al rispetto delle modalità attuative e della tempistica previste per la realizzazione e la gestione del Piano di progetto, anche in relazione ai compiti e agli impegni finanziari assunti da ciascuno. In particolare, si impegnano a:

- rispettare i requisiti relativi alla composizione interna previsti nel predetto bando;
- di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al Capofila per la presentazione della domanda di sostegno, del piano di progetto e degli altri documenti richiesti nel bando, per lo svolgimento delle funzioni di interfaccia con l'Amministrazione regionale e per lo svolgimento, in caso di ammissibilità al sostegno, almeno delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo seguente.
- costituirsi in G.O. entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva in caso di posizione utile al finanziamento, nel rispetto di quanto previsto nel bando;
- dotarsi di un regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti d'interesse, evidenziando quindi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione delle attività progettuali e del sostegno eventualmente ricevuto tramite la sottomisura 16.1;
- partecipare alla predisposizione di un Piano di progetto completo dei contenuti previsti predetto bando e nel format allegato al bando;
- mantenere le condizioni di ammissibilità per l'intera durata del progetto, pena la revoca del finanziamento;
- mantenere i requisiti che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di selezione per l'intera durata dell'impegno;
- garantire le attività di divulgazione dei risultati e la partecipazione alla rete PEI;



- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- conservare presso la sede del soggetto capofila la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività progettuali (materiale informativo, registri presenze, verbali, relazioni, eventuali note di ordine, preventivi, studi di mercato, piani aziendali, ecc.) almeno fino a 5 anni dopo l'ultimo pagamento ricevuto;
- avviare le attività entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno e darne comunicazione all'Amministrazione regionale per il tramite del Capofila;
- in modo esplicito ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- rispettare i seguenti obblighi, pena la decadenza totale o parziale del sostegno concesso:
  - esibire la documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del G.O., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  - utilizzare beni e servizi acquistati esclusivamente per le finalità previste dalla sottomisura 16.1;
  - rispettare le norme previste in materia di informazione e pubblicità dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i.;
  - avere un conto corrente bancario dedicato ai movimenti finanziari della sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2022, intestato al legale rappresentante del G.O
  - a fornire successivamente, su richiesta della Regione Siciliana, documenti, dati e dichiarazioni necessari all'integrazione della presente domanda.

#### **ARTICOLO 7 - RUOLO E COMPITI DEL CAPOFILA**

Il Capofila realizza le attività previste nel Piano di progetto in collaborazione con gli altri partner secondo le modalità e i tempi ivi descritti.

Il Capofila è il rappresentante legale del G.O. ed è responsabile del coordinamento generale, amministrativo e finanziario, delle attività progettuali, adempie a tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione del sostegno e si impegna a svolgere direttamente, a coordinare e gestire le attività necessarie a garantire la migliore attuazione delle attività progettuali. Inoltre, può presentare, in qualità di capofila, soltanto una domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2022;

Dal punto di vista amministrativo e gestionale, il Capofila:

- presenta, in nome e per conto degli altri partner, la domanda di sostegno, unitamente ai relativi allegati, all'AdG del PSR Sicilia 2014-2022 ed eventuali domande di variazioni del progetto, incluse quelle relative al piano finanziario, secondo le modalità previste nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021";
- è il referente del progetto e svolge le funzioni di interfaccia con l'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2022 e con l'Organismo pagatore per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e/o

adempimento;

- cura le comunicazioni con l'AdG del PSR Sicilia 2014-2022 sullo stato di attuazione e sui risultati delle attività progettuali, inclusa la quantificazione di eventuali indicatori di monitoraggio, secondo le modalità e la tempistica da essa previste;
- è tenuto ad informare i partner in merito alle comunicazioni intercorse con l'Amministrazione regionale e fornisce loro tutti i documenti disponibili per l'attuazione delle attività progettuali;
- è responsabile del coordinamento complessivo delle attività progettuali e garantisce che ogni partner, per le funzioni specifiche assunte, concorra alla realizzazione degli obiettivi progettuali, assicurando l'interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso di sviluppo del progetto;
- garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione, assicurando la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione Siciliana e della sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2022;
- cura l'elaborazione della relazione finale sull'attività svolta e valida il cronoprogramma attestante le date e i luoghi di svolgimento delle varie attività, secondo le modalità previste nel predetto bando.

In merito agli aspetti finanziari, il Capofila:

- assicura il coordinamento finanziario e la rendicontazione del progetto;
- presenta sul SIAN le domande di pagamento (anticipazione, SAL, saldo), in nome e per conto del G.O., e invia la stampa cartacea della stessa, corredata della documentazione giustificativa, al Servizio IA competente nel rispetto dei tempi stabiliti nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021";
- essendo formalmente il beneficiario del finanziamento, percepisce il sostegno in nome e per conto di tutti i partner ed è tenuto a ripartirlo tempestivamente tra loro secondo gli impegni assunti all'interno del GO, sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute;
- garantisce la tenuta di un conto corrente dedicato anche in via non esclusiva.

Infine, il Capofila è tenuto a facilitare le attività di audit e di controllo (documentale e in loco) delle autorità nazionali e comunitarie competenti, coordinando la predisposizione della necessaria documentazione da parte dei partner. Conserva presso la propria sede, e rende disponibile su

richiesta degli organi di controllo, la documentazione probatoria relativa alle attività progettuali e allo svolgimento delle attività di animazione territoriale (registri presenze, verbali e/o relazioni degli incontri con i possibili partner, eventuali note di ordine, preventivi, corrispondenza, ecc.) almeno fino a 5 anni dopo il pagamento ricevuto.

## **ARTICOLO 8 - RUOLO E COMPITI DEI PARTNER**

I partner si impegnano ad individuare tra loro un soggetto capofila al quale conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza per la presentazione della domanda di sostegno nell'ambito del bando relativo alla Sottomisura 16.1 e, in generale, per le attività di carattere gestionale, amministrativo e finanziario legate al provvedimento di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di pagamento e alla riscossione del pagamento.

Ciascun partner si impegna a fornire al Capofila le informazioni e i documenti necessari per il coordinamento amministrativo e finanziario, riconoscendogli la rappresentanza legale del G.O. in relazione al bando, per lo svolgimento delle funzioni di interfaccia con l'Amministrazione regionale e, in caso di ammissibilità al sostegno, almeno per le funzioni indicate nel paragrafo 5 del predetto bando.

Ciascun partner si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Capofila per la realizzazione delle attività progettuali, garantendo, per il ruolo e le funzioni di pertinenza, il massimo coordinamento con l'intero partenariato. In particolare, ad integrazione di quanto indicato nell'articolo 6 del presente accordo, ogni partner è tenuto a:

- informare immediatamente il Capofila in merito a qualsiasi evento che possa pregiudicare l'attuazione delle azioni progettuali;
- comunicare al Capofila lo stato di attuazione e i risultati delle attività progettuali di cui ha la responsabilità, inclusa la quantificazione di eventuali indicatori, secondo le modalità e la tempistica previste dall'AdG del PSR;
- trasmettere al Capofila tutte le informazioni e gli originali della documentazione giustificativa (contabile e non contabile) della spesa sostenuta;
- garantire l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o di una codifica contabile che assicuri la tracciabilità di tutte le transazioni finanziarie relative all'attuazione delle attività progettuali;
- in caso di recupero di somme indebitamente percepite, provvedere al tempestivo versamento delle stesse e degli eventuali interessi di mora al Capofila, per la successiva restituzione all'Organismo pagatore.

Inoltre, ogni partner è responsabile solidalmente per il pagamento di somme relative a sanzioni amministrative e riduzioni accertate dagli organismi competenti e si impegna a versare tempestivamente al Capofila le somme dovute e da esso determinate in base al successivo art. 12.

Ogni partner, infine, si impegna ad agevolare eventuali controlli documentali e in loco da parte delle autorità incaricate alla realizzazione di audit e controlli, nazionali e comunitari, trasmettendo al Capofila i dati, le informazioni e tutta la documentazione necessaria per rispondere alle esigenze degli organi di controllo. A tal fine, si impegna a custodire e rendere disponibile, su richiesta degli stessi organi di controllo, la documentazione relativa alle attività progettuali dallo stesso realizzate almeno fino a 5 anni dopo il pagamento ricevuto.

## **ARTICOLO 9 - CIRCUITO FINANZIARIO**

Il pagamento del sostegno avviene secondo le modalità stabilite nelle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021”, e, particolare, sulla base della rendicontazione delle spese sostenute da ciascun partner, coerentemente con il piano finanziario approvato.

Il Capofila è il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza dell’aggregazione; pertanto, ricevuto il sostegno a seguito della presentazione di ciascuna domanda di pagamento, il Capofila è tenuto a ripartirlo tempestivamente, e comunque entro 15 giorni lavorativi, tra i partner del G.O. secondo gli impegni assunti all’interno dell’aggregazione e nel rispetto delle spese rendicontate da ciascuno di essi, comprovate da idonea documentazione giustificativa.

Il pagamento viene effettuato dall’Organismo Pagatore sul conto corrente intestato al Capofila e da lui gestito in qualità di legale rappresentante del G.O..

## **ARTICOLO 10 - RISERVATEZZA**

Il Capofila e i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all’esecuzione del progetto, debitamente qualificato da riservatezza, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti, fatte salve le regole di pubblicità stabilite dalla normativa europea.

## **ARTICOLO 11 - INADEMPIMENTO ED ESCLUSIONE**

In caso di inadempimento degli obblighi e dei compiti di cooperazione stabiliti nel presente accordo, il Capofila è tenuto a richiedere, tempestivamente e per iscritto, all’inadempiente di porre fine con immediatezza all’inadempimento ed a darne comunicazione agli altri partner. Se l’inadempimento perdura oltre il termine concordato e arreca pregiudizio alla realizzazione del progetto, il Capofila può decidere, di concerto con gli altri Partner e all’unanimità, di escludere il Partner in questione dal G.O. e dal prosieguo delle attività progettuali. Il partner escluso è tenuto al risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri partner con il proprio comportamento inadempiente. Qualora l’inadempimento del Partner abbia conseguenze finanziarie negative per il finanziamento dell’intero progetto, il Capofila, di concerto con gli altri Partner e all’unanimità, può

pretendere un indennizzo.

Le regole sopra descritte si applicano anche nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi sia attribuibile al Capofila. In questo caso, gli altri partner del G.O., contestualmente alla decisione di esclusione del Capofila, devono provvedere alla sua sostituzione, comunicando anche il nome del nuovo soggetto Capofila all'Autorità di Gestione e all'Organismo pagatore nel rispetto di quanto previsto nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021",

In ogni caso, il G.O. deve assicurare la realizzazione delle attività in capo al partner uscente.

## **ARTICOLO 12 - SANZIONI**

Le sanzioni amministrative vengono accertate e applicate sulla base della regolamentazione europea, nazionale e regionale applicabile. Il Capofila e i partner sono responsabili in solido, e in egual misura, per il loro pagamento.

In caso di accertamento delle sanzioni amministrative, il Capofila ne dà immediata comunicazione ai partner, provvedendo a determinare le somme dovute da ciascuno di essi.

I flussi finanziari relativi al pagamento delle sanzioni vengono gestiti conformemente a quanto stabilito nell'articolo 9 del presente accordo.

## **ARTICOLO 13 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL'ACCORDO**

Il presente accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta all'unanimità dai partner del G.O.. A seguito di tale decisione, le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, nelle forme previste dall'avviso.

## **ARTICOLO 14 - NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE**

I partner convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana. Il Foro di \_\_\_\_\_ è competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.

## **ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente accordo, composto da \_\_\_\_ pagine singole, dovrà essere tradotto, solo per uso ufficioso, in lingua inglese e \_\_\_\_\_ [*indicare una o più altre lingue prescelte*], e viene integralmente sottoscritto dai partner dopo averlo letto e confermato.

Il presente accordo è firmato dai rappresentanti legali di ogni partner che intende partecipare alla realizzazione del Piano di progetto “\_\_\_\_\_”.

#### ARTICOLO 16 - ALLEGATI

Sono allegati al presente accordo, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti [indicare il tipo di allegati e il n. di pagine]:

Allegato 1B: Piano di progetto “\_\_\_\_\_”;

Allegato \_\_\_\_: Delibere di adesione al partenariato;

...

I partner approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l’art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

**I Partner**

**Il Capofila**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_